arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000440.16-06-2021.h.07:26

ARPAL
Direzione Scientifica

OGGETTO: S789 – Lavori di risagomatura del torrente Sardorella in Località Vallombrosa a monte della briglia selettiva e di consolidamento spondale di alcuni tratti di argine in comune di Sant'Olcese. Procedura di verifica assoggettabilità alla VIA. Ente proponente: Comune di S. Olcese.

In riferimento alle note assunte a prot. ARPAL n.14605 del 24/05/2020 e a prot. ARPAL n. 15455 del 01/06/2021 con la quale Regione Liguria ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa inerente la procedura in oggetto, con la presente si riportano nel seguito le considerazioni relative in particolare alla gestione dei materiali di risulta degli scavi, che discendono dall'analisi delle integrazioni ex Art. 19 c. 6 pervenute in data 17/05/2021, della "Relazione Generale e descrittiva del I lotto" (IDDE 1258-1 di maggio 2020) e della "Relazione di verifica di assoggettabilità alla VIA" (IDDE 1258-15 di maggio 2020).

Nelle integrazioni è precisato che i volumi dei materiali litoidi che si prevede di riutilizzare per il consolidamento delle sponde del torrente Sardorella, collocandoli a tergo della gabbionatura, sono circa 950,50 m^3.

Non risulta chiaro se tali materiali litoidi saranno sottoposti a vagliatura tramite scavatore dotato di benna vaglio come è riportato al punto 5.3 della Relazione Generale e descrittiva e nella Relazione di assoggettabilità alla VIA.

Pertanto si sottolinea che se i sedimenti prima di essere riutilizzati per la realizzazione delle gabbionate o per il riempimento a tergo delle stesse vengono sottoposti a vagliatura tale ipotesi non si può configurare come riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 185 c. 1 lett. c) del D.Lgs 152/2006. Infatti, ai fini dell'esclusione dei materiali dalla disciplina dei rifiuti, il riutilizzo delle terre e rocce deve avvenire allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione, secondo quanto indicato peraltro dalle Linea Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo", di cui alla Delibera 54/2019 del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Tali materiali potranno tuttavia essere gestiti come sottoprodotti, per i quali la normativa prevede la possibilità di effettuare dei trattamenti di normale pratica industriale, tra cui figura appunto la vagliatura. Pertanto la gestione di tali materiali deve essere svolta ai sensi dell'Art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. seguendo le procedure previste dal DPR 120/2017.

In particolare se il quantitativo di materiale litoide asportato e riutilizzato previa vagliatura, è inferiore a 6.000 m^3, sia in caso di assoggettabilità alla VIA sia in caso di non assoggettabilità alla VIA il produttore delle terre e rocce da scavo, per gestirle come sottoprodotti, dovrà presentare la Dichiarazione di Utilizzo ai sensi dell'Art 21 del DPR 120/2017 da inviarsi ad ARPAL e al Comune territorialmente competente.

Inoltre nella relazione di verifica di assoggettabilità alla VIA (capitolo 4.1.1) si prevede l'asportazione e l'accantonamento del terreno proveniente dallo scotico superficiale eseguito

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali metropolitani
Via Bombrini 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

nella fase di decespugliamento delle aree limitrofe al torrente Sardorella da riutilizzare nella fase finale delle lavorazioni; anche in questo caso trattasi di riutilizzo in sito di terre e rocce da scavo che, ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/2006, è subordinato alla verifica del rispetto dei requisiti di qualità ambientale.

Si sottolinea che condizione indispensabile per il riutilizzo in sito e per la gestione come sottoprodotti dei materiali originati dagli scavi è la verifica preventiva dei requisiti di qualità ambientale (CSC) che non risulta essere menzionata nella documentazione presentata pertanto, prima dell'inizio degli scavi, deve essere svolta in indagine di verifica della qualità ambientale dei sedimenti che saranno escavati e movimentati.

Infine si ricorda che i depositi dei materiali terrosi e dei sedimenti prelevati dall'alveo devono essere collocati all'interno dell'area di cantiere e nel caso di materiali gestiti come sottoprodotti tali depositi intermedi dovranno essere indicati nella dichiarazione di utilizzo di cui all'Art. 21 del DPR 120/2017.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

La Responsabile Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani

(D.ssa Serena Clara Recagno)

Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Estensore: Antola

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali metropolitani
Via Bombrini 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001